ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Ministero della Giustizia

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Reggio Calabria

---

Prot. 1989 del 23/12/2024
Trasmissione tramite pec

Ai Sindaci dei Comuni
del territorio della Regione Calabria
e per loro tramite
ai Responsabili dei SUAP/SUE

e p.c. **Azienda Provinciale di Reggio Calabria**
Via Diana 3
89125 Reggio Calabria
c/ Dipartimento Unico di Prevenzione
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

Azienda Provinciale di Catanzaro
Via Francesco Acri, 24
88100 - Catanzaro
c/ Dipartimento Unico di Prevenzione
dipartimentoprevenzione@pec.asp.cz.it

Azienda Provinciale di Vibo Valentia
Via Dante Alighieri, 67
89900 - Vibo Valentia
c/ Dipartimento Unico di Prevenzione
aspvibovalentia@pec.it

Azienda Provinciale di Cosenza
Viale degli Alimena
87100 - Cosenza
c/ Dipartimento Unico di Prevenzione
protocollo@pec.asp.cosenza.it

Azienda Provinciale di Crotone
Via M. Nicoletta,
88900 Crotone (KR)
c/ Dipartimento Unico di Prevenzione
dipartimentoprevenzione@pec.asp.crotone.it

OGGETTO: Chiarimenti in merito al rilascio del parere igienico sanitario sui locali**, ex art. 220 T.U.LL.SS.** oggi art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 - Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016.

Riferimenti normativi:
- L. 241/1990, L. 122/2010 (nuove norme sul procedimento amministrativo)
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, D.M. 05 settembre 1994 ed art. 216 (Testo Unico Leggi Sanitarie)

Con riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 222/2016, inerente al rilascio del parere igienico sanitario sui locali, *(ex art. 220 T.U.LL.SS., richiamato dall'art 5 del D.P.R. n. 380/2001)* al fine di adempiere correttamente alla normativa vigente, si fa presente che:

- **L'Art. 220** *(I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia)* del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie è: *(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)*
- **L'Art. 3. Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 5:
- al comma 2, lettera d), le parole *«dei certificati di agibilità»* sono soppresse; 2) al comma 3, le parole *«Ai fini del rilascio del permesso di costruire,»* sono soppresse; 3) al comma 3, la lettera a) *"Il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1"* è soppressa; 4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: *«3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»*;

Premesso quanto sopra e per gli effetti delle modifiche normative sopravvenute si fa presente che:

1. PARERI IGIENICO-SANITARI

La lettera "a" del comma 3 Art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) *È' SOPPRESSA* dall'art. 3 D.Lgs. n. 222 del 2016 - *nessun parere istruttorio preventivo/nulla osta igienico-sanitario/atto d'assenso dovrà essere emesso dall'ASL* in quanto gli stessi sono *sostituiti dalla segnalazione dell'interessato* corredata dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste dalla vigente normativa, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 20 del DPR 380/2001 e s.m.i.)

*NON deve essere acquisito il parere igienico-sanitario nemmeno nel caso che il progetto comporti valutazioni tecnico-discrezionali in materia igienico-sanitaria***.** Si ricorda che la verifica dell'esistenza di presupposti e requisiti previsti da Leggi o regolamenti costituisce valutazione vincolata che può e deve essere fatta da ogni singolo professionista in autonomia professionale con relativa assunzione di responsabilità. L'eventuale valutazione tecnico discrezionale dovrà anch'essa essere prodotta dal professionista, anche mediante relazione tecnica di approfondimento, che se ne assumerà la responsabilità.

3. SCIA artt. 22 e 23 e DPR 380/2001 e s.m.i.

Non è prevista alcuna richiesta di verifica di conformità igienico sanitaria sulle autocertificazioni prodotte; il controllo sul rispetto dei requisiti igienico strutturali rappresenta una tipologia di controllo oggettivo non tecnico-discrezionale che può essere, tranquillamente, effettuato da parte degli uffici tecnici comunali, titolari della materia edilizio-urbanistica. L'ASL provvederà, rispetto ai documenti inerenti la materia della tutela della salute, ad effettuare un controllo sulle autocertificazioni ed asseverazioni presentate, secondo quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000, provvedendo, eventualmente, a notiziare il SUAP di eventuali esiti negativi del controllo stesso in merito alla sussistenza dei requisiti e presupposti di legge.

4. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI LOCALI SOTTERRANEI DA ADIBIRE AL LAVORO

Permane di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL l'autorizzazione in deroga in materia di altezze minime degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008, allegato IV, p. 1.2.4) e di utilizzo di sotterranei e semi-sotterranei da adibire a luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, art. 65).

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti gli Enti interessati e a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Firmato

f.to Arch. Ilario TASSONE (Presidente Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori)

f.to Ing. Francesco FOTI (Presidente Ordine Ingegneri)

f.to Dott. Antonino SGRÒ (Presidente Federazione Regionale dottori Agronomi e Forestali della Calabria)

f.to Dott. Giulio IOVINE (Presidente Ordine dei Geologi della Calabria)

f.to Dott. Antonio MISEFARI (Presidente Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria)

f.to Per. Ind. Angelo PORGO (Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Reggio Calabria)

***** Sottoscrizione autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39